



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

## **DISPOSIZIONI PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA PREVISTA DALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTA la Legge 18 aprile 2005, n. 62 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la Direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente;

VISTI i decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04, DEC/RAS/2179/2004 e DEC/RAS/066/2006 di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciati ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 dei medesimi decreti, recanti rispettivamente le disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra;

VISTO il decreto DEC/RAS/065/2006 recante la ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra effettuata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 di ciascuno dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati;

VISTO il decreto DEC/RAS/023/2006 recante disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto DEC/RAS/074/2006 recante l'assegnazione e rilascio delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 che stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno il gestore di un impianto assegnatario delle quote di CO<sub>2</sub> invii all'Autorità Nazionale Competente una dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente, nonché l'articolo 4, comma 6 che stabilisce che la citata

dichiarazione deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un verificatore riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006;

VISTO il decreto DEC/RAS/091/2006 con il quale sono stati riconosciuti in prima applicazione gli organismi verificatori delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante l'attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio

## DECRETA

### **articolo 1 (Finalità)**

Il presente decreto stabilisce i contenuti, il formato e le modalità della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra che gli impianti autorizzati ad emettere gas serra devono trasmettere all'autorità competente ai sensi dei decreti di autorizzazione di cui in premessa.

### **articolo 2 (Contenuti e formato della comunicazione)**

La comunicazione di cui all'articolo 1 deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e deve contenere le informazioni ivi indicate.

### **articolo 3 (Modalità della comunicazione)**

1. La comunicazione di cui all'articolo 2, deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La comunicazione corredata dell'attestato di verifica di cui all'articolo 4, comma 6 del DEC/RAS/074/2006, deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Competente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it](mailto:RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it).

2. La comunicazione è considerata valida ed efficace ai fini degli obblighi contenuti nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 1 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".  
Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 1 non pervenga all'Autorità Nazionale Competente entro il termine previsto o pervenga priva dell'attestato di verifica, l'Autorità Nazionale Competente provvede a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. L'Autorità nazionale Competente provvede inoltre affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino a quando tale stima non viene annotata sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.
3. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 1 pervenga all'Autorità Nazionale Competente con un attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo o con dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, l'Autorità Nazionale Competente, tenendo conto anche delle informazioni contenute nell'attestato di verifica e nel rapporto di verifica rilasciato dall'organismo che ha svolto l'attività di verifica, provvede a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. L'Autorità Nazionale Competente provvede inoltre affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino a quando tale stima non viene annotata sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.

#### **articolo 4 (Pubblicità dei dati)**

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2 del DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004, all'articolo 5 del decreto DEC/RAS/066/2005 e all'articolo 4, commi 5 e 6 del DEC/RAS/074/2006, sono messe a disposizione del pubblico dall'Autorità Nazionale Competente ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

13 marzo 2006

Il Direttore Generale della Direzione  
per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo  
F.to  
dott. Corrado Clini